

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 918)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1973

Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri

ONOREVOLI SENATORI. — L'iscrizione d'ufficio nel ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè il loro eventuale richiamo in servizio sono disciplinati da disposizioni sostanzialmente analoghe (articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per gli ufficiali, e articolo 92 della legge 31 luglio 1954, numero 599, per i sottufficiali).

Manca, invece, una normativa uniforme in materia di avanzamento. Infatti, mentre gli

ufficiali delle tre Forze armate iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire fino a tre promozioni, ed anche quattro se titolari di pensione di 1^a categoria con assegni di superinvalidità (articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 16 ottobre 1964, n. 1148), nei riguardi dei sottufficiali, e soltanto per quelli della Marina e dell'Aeronautica, sono previste concessioni limitate e difformi. In particolare, il penultimo comma dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative

sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, prevede la possibilità di una promozione per i sottufficiali mutilati e invalidi di guerra della Marina. La legge 29 novembre 1961, n. 1293, consente la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati e invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra.

Appare pertanto necessario dettare per i sottufficiali del ruolo d'onore una uniforme disciplina di avanzamento che risulti parallela a quella vigente per gli ufficiali, e nello stesso tempo non disattenda le concessioni ora previste.

A tali finalità risponde l'unito disegno di legge, il cui articolo primo, in analogia a quanto previsto per gli ufficiali, consente ai sottufficiali iscritti nel ruolo d'onore di conseguire, a determinate condizioni di anzianità e di servizio, fino a tre promozioni, ed anche quattro se titolari di pensione di 1^a categoria con assegni di superinvalidità.

L'articolo 2 prevede, per i suddetti sottufficiali che siano titolari di pensione di una

delle prime tre categorie, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, la possibilità di ottenere la nomina a sottotenente e una limitata progressione nei gradi di ufficiale; gli interessati non possono, però, conseguire nei ruoli dei sottufficiali e degli ufficiali un numero complessivo di promozioni superiore a quello previsto per la generalità degli iscritti nel ruolo d'onore, nè comunque ottenere avanzamento oltre il grado di capitano.

L'articolo 3 detta norme analoghe a quelle previste per gli ufficiali per quanto riguarda la procedura di avanzamento e la decorrenza delle promozioni.

L'articolo 4, infine, estende le disposizioni della emananda legge, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia delle carceri, ed abroga quelle che risultano assorbite dalla nuova normativa.

Dall'attuazione dell'iniziativa non deriveranno nuove o maggiori spese a carico del bilancio.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso il proprio parere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di 1^a categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorchè si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Art. 2.

I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di maresciallo maggiore o corrispondente, nonchè quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi del precedente articolo 1 e che non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo 1, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo di onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dal medesimo articolo 1.

Per la nomina a sottotenente la Commissione ordinaria giudica tenendo presenti, in

quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, ad eccezione dei sottufficiali della Marina i quali vengono iscritti nel corrispondente ruolo degli ufficiali del CEMM, determina l'arma, corpo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo o servizio da cui il sottufficiale proviene.

Gli ufficiali così nominati non possono conseguire, complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dal precedente articolo 1, nè possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

Art. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I sottufficiali sono valutati dagli organi competenti per ciascuna Forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I sottufficiali giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.